



Spett.le
SUAP di LONATO DEL GARDA
Piazza Martiri della Libertà 12
25017 Lonato del Garda (BS)
Sportello telematico

Spett.le
ARPA DI BRESCIA
Dipartimento Territoriale di Brescia
Via Cantore, 20
25128 BRESCIA
Pec: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

p.c Spett.le
**Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia**
Via Gezio Calini, 26
25121 Brescia (BS)
Pec: sabap-bs@pec.cultura.gov.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV S.p.A.
Direzione Servizi Navigazione Aerea
Funzione Progettazione Spazi Aerei

Aeronautica Militare
aeroregione1@postacert.difesa.it

C.I.G.A.
aerogeo@postacert.difesa.it

OGGETTO: **ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43** (ex art 86 D.lgvo 259/039), **art 44** (ex art 87 d.lgvo 259/03), **art 49** (ex art 88 D.lgvo 259/03) del **D.lgvo 259/03 per come modificato dal D.lgvo 207/2021, CODICE DELLE COMUNICAZIONI EUROPEO , e dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 art Art. 7-septies, e come modificato dall'art. 18 co. 5 lett. a punto 2 bis) della legge n. 41 del 2023**, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Lonato del Garda (BS) in Via Montebello snc al terreno catastalmente censito al foglio N°29 e mappale n°298



Nome sito INWIT LONATO FS Codice sito I569BS

Nome sito TIM LONATO CENTRO TS

Nome sito VODAFONE LONATO FS SSI Codice sito 1RM07410

La **INWIT S.p.A.** (infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) con sede legale in Milano Largo Donegani n.2 , capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Tommaso Pariota, C.F. PRTTMS60A24F839I nato a Napoli il 24/01/1960, domiciliato per la carica in Napoli Centro Direzionale Isola F6, giusto procura per notaio Sandra De Franchis rilasciata in Roma, repertorio n. 16267, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021

e

La Soc. **TELECOM ITALIA S.p.A** licenziataria del servizio pubblico di telefonia mobile con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Codice Fiscale/Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, in persona del suo Procuratore Speciale Davide Polidori nato a Milano (MI) il 08/04/1975, domiciliata, per la carica di Responsabile Wireless Implementation di Access Development Nord Ovest, presso TIM S.p.A., via Gaetano Negri 1, 20123 Milano, giusta procura notarile del 09/03/2022, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 10/03/2022 al n°18718 Serie 1T per Notaio Dott.re Ciro de Vivo in Milano;

e

La Soc. **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, società del gruppo VODAFONE GROUP Plc. con socio unico, sede legale, amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) alla via Jervis n° 13, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 93026890017, Partita I.V.A. n° 08539010010, in persona di Fabio Di Sarno nato a Napoli (NA) il 23/06/1973, domiciliato per la carica presso gli uffici della società siti in Milano, Via Lorenteggio n.240, munito dei necessari poteri in forza di procura rilasciata dal Dott. Ciro de Vivo, notaio in Milano, in data 06/03/2017 al repertorio n° 37322 raccolta n° 20182, e registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 07/03/2017 al n° 7575 serie 1T;

PREMESSO

- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;

- che in recepimento alla DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 11 dicembre 2018, che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche europeo, è stato promulgato in data 8/11/2021, **il Decreto Legislativo n. 207**, in vigore a far data dal 24 dicembre 2021;
- che la vigente disciplina in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria, promuove tra gli operatori la co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture (cfr. tra gli altri Preambolo 23 e art. 12 punto 1 e 2 della Dir. Consiglio 2002/21 – art. 12 comma 1 let. f della Dir. 2002/19 – Preambolo 43 della Dir. Consiglio 2009/140 – Dec. Leg.vo 207/2021 art. 44 comma 3);
- che **INWIT S.p.A. è titolare** come previsto dall'art 11 del D.lgvo 207/2021 (ex art 12 – ex art 25 D. Igvo 259/03) **di Autorizzazione generale** per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D. Lgs 259/2003 per come modificato dal D.lgvo 207/2021 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo, in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: "Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale". Le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli art 43e ss" si allega autorizzazione del MISE;
- Che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), al numero 25606;
- Che pertanto INWIT è da ritenersi soggetto abilitato a presentare le istanze di installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, comprese quelle per gli impianti di telefonia mobile;
- In ragione di quanto innanzi esposto, si allegano alla presente i pareri rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0117924.17-08-2021 e con nota mise AOCOM REGISTRO UFFICIALE U.0146041.13.12.2021.che chiariscono che la Società INWIT S.P.A. deve avvalersi dello strumento normativo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- che **OGNI OSPITE** è licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, P.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14

Marzo 2001 n. 128/01/cons); Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010, Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze come approvato con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio e 10 giugno 2011, Delibera Autorità TLC 282/11/CONS e Atto di Assegnazione del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento, Comunicazione del 26 ottobre 2011;

- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario **OGNI OSPITE** è tenuto, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
- che l'art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che "la licenza conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere";
- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/'01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
- che l'art 51 (ex art 90 Dlvo259/03) comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti **hanno carattere di pubblica utilità** ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001 n. 327;
- che l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica in quanto di pubblica utilità, è da considerarsi "**Attività essenziale**", per come peraltro ribadito finanche dalla normativa subentrata per contrastare la pandemia in corso, ex art. 82 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche), per come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 , in cui chiaramente il tenore testuale del citato decreto impone

che siano assicurate e garantite tutte le attività inerenti ai servizi di comunicazione elettronica, comprese quelle a loro potenziamento, come nel caso di specie;

- Che INWIT è proprietaria delle infrastrutture di rete su scala nazionale della maggior parte degli impianti che erano di proprietà TIM e VODAFONE giusto conferimento delle stesse, in particolare TIM S.p.A., in data 1 aprile 2015, e successivamente VODAFONE in data 4 dicembre 2019 hanno conferito il proprio ramo d'azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile alla INWIT S.P.A.; entrambi i gestori hanno pertanto ceduto le sole infrastrutture mantenendo in capo a se il diritto di installare gli apparati radiotrasmettenti e le antenne, che restano di loro esclusiva proprietà.
- che TIM e VODAFONE, hanno commissionato alla scrivente società la realizzazione di un impianto, per ampliare e garantire il livello di erogazione del servizio radiomobile, e che l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il predetto servizio (COMMITMENT);
- che OGNI OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l'esercizio della predetta attività l'OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;
- che INWIT, pertanto avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la presente istanza viene inviata alla ARPA di Brescia
- che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate, D. in particolare ex artt. 43 e ss del D.lgs. n. 259/03;
- che l'art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un **procedimento unico e semplificato** il comma 5 recita: "l'istanza ha **valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento** Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."

- Che all'art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità). (introdotto dalla L. 41/2023) si dispone: - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
- che l'art. 44 comma 3 impone alla pubblica amministrazione procedente: **"In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori"**.
- Che all'art 44 comma 7 allorché l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, **Il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza di servizi** ex art 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ;**
- Che all'art 44 comma 8 è statuito che "la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori";
- Che l'art. 44 comma 10, **così come modificato dall'art. 18 co. 5 lett. a punto 2 bis) della legge n. 41 del 2023**, recita " Che le istanze si intendono accolte qualora entro il termine perentorio di **60 giorni** non sia stato comunicato un provvedimento espresso di diniego da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali". Decorso il suddetto termine l'Amministrazione procedente entro il termine perentorio di 7 giorni rilascia l'attestazione di avvenuta autorizzazione scaduto il quale è **SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE.**
- che nel caso di specie l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire

il livello di qualità per l'erogazione del servizio radiomobile e ricade in ambito territoriale sottoposto a regime di tutela, ed in particolare ricade:

- 1) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex D.lgvo 42/004 Art. 136 comma 1 lett. "d" bellezze d'insieme;
- 2) in area sottoposta a lter Valutativo Enac
- che pertanto necessita acquisire in ambito di conferenza dei servizi i relativi pareri/nulla osta previsti ed a tal fine si trasmette all'ente procedente unitamente alla presente tutta la documentazione a supporto;
- che pertanto in **ottemperanza con quanto previsto all'art 44 comma 5 si dà contestualmente notizia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte;**
- Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'impianto in oggetto, le società scriventi rappresentate come sopra riportato

CHIEDONO

- **INWIT S.p.A.:** in relazione all'infrastruttura civile del sito sopra indicato con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica e nel Progetto Architettonico.
- **TIM S.p.A. e VODAFONE ITALIA S.p.A.** in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni sopra indicato sopra indicato, con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica, nel Progetto Architettonico e nella Relazione di Conformità, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art 44 del D.Lgvo 259/03 specificando che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emanazione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 60 dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione .

Altresì chiedono a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della **publicizzazione** dell'istanza.

La mancanza della publicizzazione determina effetti lesivi nei confronti della scrivente società suo malgrado, per cui la scrivente si riserva laddove subentrassero conseguenze

di adire a propria tutela secondo legge riservandosi di richiedere la valutazione dell'eventuale danno erariale.

Descrizione degli Impianti e delle caratteristiche radio elettriche

Per tali aspetti, vedasi il progetto architettonico, la relazione tecnica e fotografica nonché la relazione di conformità radioelettrica allegati alla presente.

Nel contempo le sottoscritte, in forza delle dichiarazioni contenute nelle Relazioni di conformità della Stazione Radio Base a firma dell'ing. Mauro Bertazzon, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

RILASCIANO

La seguente Dichiarazione Sostitutiva *di* atto di notorietà:

INWIT: di essere in possesso del titolo giuridico vigente ed efficace che le abilita all'uso dell'immobile prescelto come sito d'installazione e modifica dell'impianto;

TIM: l'impianto sulla base della stima di campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti d'esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36.

A tal fine si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei procuratori.

Corre l'obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/'01, le scriventi Società sono esonerata dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma 1 dell'art.54 del citato D. Lgs. n.207/2021;
- che per quanto attiene l'indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio ecc.), le scriventi si riservano di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08
- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l'edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori.



Allega alla presente:

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento del Procuratore;
- Copia della Procura
- Documento del tecnico incaricato
- Delega alla presentazione

Per il titolo, paesaggistico:

- Relazione Paesaggistica;
- Autorizzazione MISE
- Nota mise AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0117924.17-08-2021
- Nota mise AOOCOM REGISTRO UFFICIALE U.0146041.13.12.2021

Allegati per il l'ARPA:

- Progetto architettonico
- Relazione di conformità ai campi elettromagnetici
- Copia di attestazione dei diritti di segreteria
- Conferimento dell'incarico per la presentazione delle istanze

p.p. INWIT S.p.A.
Dott. Tommaso Pariota
Procuratore
firmato digitalmente

p.p. Vodafone Italia S.p.A.
.....
firmato digitalmente

p.p. Telecom Italia S.p.A.
.....
firmato digitalmente

Firma per accettazione del DL
Ing. Mauro Bertazzon
Firmato digitalmente

Riferimenti per comunicazioni:

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:

per INWIT S.p.A. corrispondenza c/o Sede di Roma Piazza Trento 10, 00198, Roma

PEC: adminpec@inwit.telecompost.it;



l'Arch/Ing. mail..... n. tel.

per Telecom

per Vodafone

per professionista Ing. Mauro Bertazon corrispondenza c/o sede ARES srl, in via Alessandro Volta n°48,
CAP25030 Erbusco (BS). Pec: ares.bs@pec.it